

Martedì, 9 Settembre 2014| Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia
Benvenuto briguglio→[Control panel](#)| [Esci](#)



I M M I G R A

- [Home](#)
- [Contatti](#)
- [Redazione](#)
- [Disclaimer](#)
- [Privacy](#)
- [RSS](#)
- [Newsletter](#)
- [Sostieni](#)
- [Registrati](#)

- [Archivio](#)
- [Legislazione](#)
- [Circolari](#)
- [Sentenze](#)
- [Libri](#)
- [Domande](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Servizi Demografici](#)
- [Servizio Visti](#)

Sentenza n. 3596 del 11 luglio 2014 Consiglio di Stato

Diniego rinnovo permesso di soggiorno e ordine di lasciare il territorio nazionale entro 15 giorni - mancata dimostrazione della disponibilità di reddito adeguato e sussistenza per i due anni precedenti

Like Unsolomondo Cgil Modena, Stefania Ippolito and 2,126



Codice Catastale Comunale

paginebianche.it/CodiceCatas...

Scopri il codice catastale del
tuo comune su
PagineBianche!



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8274 del 2013, proposto da: *****, rappresentato e difeso dagli avv. Andrea Salviati e Sergio Martelli, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Andrea Salviati in Roma, via Giovanni Bettolo, n. 9;

contro

Questura di Pisa, in persona del Questore pro-tempore, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n.12;
per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. TOSCANA – FIRENZE, SEZIONE II, n. 01123/2013, resa tra le parti, concernente diniego rinnovo permesso di soggiorno e ordine di lasciare il territorio nazionale.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Pisa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 marzo 2014 il Cons. Paola Alba Aurora Puliatti e uditi per le parti l'avvocato Salviati e l'avvocato dello Stato Soldani;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. - La ricorrente impugna il provvedimento Cat. A. 12/2013 - Div. P.A.S. - Imm. Nr. 71/IV Sez., datato

08.04.2012 e notificato il 17.05.2013, con il quale la Questura di Pisa ha rifiutato il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato e le ha, contestualmente, ordinato di “lasciare volontariamente il territorio entro 15 giorni”, con avvertimento che, in caso contrario, “nei suoi confronti sarà avviato un procedimento amministrativo di espulsione dal Territorio Nazionale”.

Il provvedimento è motivato, sostanzialmente, con riferimento alla mancata dimostrazione della disponibilità di reddito adeguato alla sussistenza per i due anni precedenti.

2. - Con la sentenza in epigrafe, il TAR ha respinto il ricorso proposto dall'interessata rilevando che, per pacifica giurisprudenza, il possesso di un reddito minimo idoneo al sostentamento dello straniero e del suo nucleo familiare costituisce un requisito soggettivo non eludibile ai fini del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno (Cons. Stato, sez. III, [30 maggio 2011, n. 3246](#)).

Afferma la sentenza che “detto requisito, in base al principio tempus regit actum, va posseduto e dimostrato alla data di adozione del provvedimento di rinnovo, sulla cui legittimità non assume rilievo il mutamento delle condizioni economiche dell'interessato sopravvenuto in un periodo successivo; nel caso in esame, la ricorrente, oltre a non averne fornito dimostrazione per l'anno 2011, non è stata in grado di dimostrare neppure per il 2012 la disponibilità di un reddito pari all'importo dell'assegno sociale il quale, pur non costituendo un parametro fisso e vincolante per individuare l'entità dei mezzi di sussistenza richiesti per autorizzare il soggiorno sul territorio nazionale, rappresenta pur sempre una soglia alla quale l'interessato è tenuto ad approssimarsi, costituendo un termine di raffronto utile e ragionevole in base al quale valutare il dato dell'adeguatezza reddituale”.

Il TAR ha ritenuto, ancora, che la mancata comprensione del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno e la mancata traduzione dello stesso in lingua conosciuta dal destinatario, non vizia il provvedimento, in quanto detto profilo attiene alla comunicazione ma non alla legittimità dell'atto, e può, pertanto, incidere al più sulla decorrenza del termine per l'impugnazione.

3. - Propone appello la straniera, eccependo che, pur essendo stata licenziata il 2 gennaio 2011, nelle more della vigenza del permesso di soggiorno con scadenza il 23.11.2012, in data 14.11.2012 aveva trovato nuova occupazione, idonea a garantire un reddito adeguato. Pertanto, l'istanza di rinnovo, proposta il 22.11.2012, avrebbe dovuto essere accolta.

Invoca gli artt. 22, comma 11, del T.U. immigrazione e 37 del regolamento di attuazione (DPR 394/1999), che non consentirebbero la revoca del permesso quando lo straniero perde il posto (per licenziamento o dimissioni) nelle more della vigenza del permesso e darebbero titolo a permanere in Italia per tutta la residua validità del permesso, ovvero per il periodo massimo di un anno, oltre il termine di validità del permesso di soggiorno (che sarà indicato nel permesso per attesa occupazione).

4. - Con ordinanza n. 4897 del 12.12.2013, questa Sezione ha sospeso l'efficacia della sentenza appellata, ritenendo opportuno che sui fatti si pronunciasse di nuovo l'Amministrazione, che non risulta, però, abbia nuovamente provveduto.

5. - Resiste in giudizio la Questura intimata.

6. - All'udienza del 27 marzo 2014, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. - L'appello è fondato.

1.1. - Fondato è il primo motivo, con cui l'appellante lamenta sia la violazione degli artt. 4, 5, 21 TU immigrazione, sia l'eccesso di potere sotto vari profili.

Il provvedimento impugnato ha attribuito rilevanza decisiva alla mancata produzione da parte della ricorrente della documentazione relativa al reddito prodotto nell'anno 2011 e 2012, nonostante che con avviso ex art. 10 bis fosse stata avvertita dell'avvio del procedimento finalizzato al rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno in scadenza.

La ricorrente ha rappresentato in giudizio che la mancata partecipazione al procedimento è dipesa dall'incapacità di comprendere la gravità di quanto le veniva richiesto a fini istruttori.

Ella non avrebbe, però, in concreto mai perso i requisiti soggettivi per il soggiorno, avendo sempre svolto attività lavorativa regolare sino al gennaio 2011, quando il rapporto di lavoro si interruppe ed ella denunciò lo stato di disoccupazione, iscrivendosi anche nelle liste di collocamento prima della scadenza del permesso. In data 14.11.2012, poi, fu nuovamente assunta con contratto a tempo indeterminato; tant'è che ha allegato tale contratto alla richiesta di rinnovo.

La ricorrente, dunque, ha fornito all'Amministrazione elementi di valutazione, sin dalla presentazione dell'istanza di rinnovo, allo scopo di dimostrare la sua possibilità di mantenersi per il futuro, tramite la nuova attività lavorativa, dopo il periodo di temporanea disoccupazione, ancorchè non avesse fornito, per i due anni di sofferta disoccupazione, la prova di poter disporre di reddito sufficiente, rapportato all'assegno sociale.

1.2 - Vero è che, secondo la giurisprudenza, il possesso di un reddito minimo idoneo al sostentamento dello straniero costituisce condizione soggettiva non eludibile ai fini del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno, perché attiene alla sostenibilità dell'ingresso dello straniero nella comunità nazionale, mentre l'insussistenza del requisito in esame integra motivo ostativo al rinnovo del permesso di soggiorno, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 286/98.

“Il requisito reddituale è finalizzato ad evitare l'inserimento nella comunità nazionale di soggetti che non siano in grado di offrire un'adeguata contropartita in termini di lavoro e quindi di formazione del prodotto nazionale e partecipazione fiscale alla spesa pubblica... e la dimostrazione di un reddito di lavoro, o di altra fonte lecita di sostentamento, è garanzia che il cittadino extracomunitario non si dedichi ad attività illecite o criminose” (C.d.S., sez. III, [09/04/2014, n.1687](#).)

Tuttavia, ritiene il Collegio che, nel caso in esame, debba tenersi conto della circostanza che la straniera, in possesso di valido permesso di soggiorno per motivi di lavoro, abbia perso l'occupazione prima della scadenza del titolo e che per ben due anni circa – 2011 e 2012 – sia stata disoccupata.

Per tale periodo, pur non essendo in grado di dimostrare il possesso del requisito reddituale, tuttavia il suo soggiorno era regolare, essendo assistito dal titolo ancora valido in suo possesso; inoltre, al momento della richiesta di rinnovo, l'interessata aveva conseguito altro impiego, come ha documentato, producendo in giudizio anche le buste paga relative al successivo periodo di occupazione.

L'art. 5, comma 5, del T.U. immigrazione prevede che “il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'art. 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili”.

E l'art. 22, comma 11, del D.lvo 25/07/1998, n.286 prevede che "la perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ... Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, puo' essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validita' del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore. Decorso il termine di cui al secondo periodo, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b)", norma questa che fa riferimento all'assegno sociale.

La possibilità del mantenimento del permesso di soggiorno per lo straniero che sia temporaneamente disoccupato trova applicazione, ad avviso del Collegio, nel caso in esame, avendo, tra l'altro, dimostrato la richiedente di avere reperito una nuova occupazione, prima della scadenza del titolo in suo possesso e dovendosi, dunque, valutare in suo favore anche tale fatto sopravvenuto.

Il requisito reddituale, difatti, ex art. 22, comma 11, citato, troverebbe applicazione solo dopo il decorso del periodo di tolleranza di cui alla norma, la cui ratio consiste nel derogare alla stringente richiesta di autosufficienza economica dello straniero, giustificata dall'aver egli, in passato, comunque, prodotto un reddito da lavoro e, per tale ragione, potersi presumere una sua relativa autonomia finanziaria, seppure per un breve periodo, in attesa di reperire una nuova occupazione.

Deve ritenersi, pertanto, in applicazione delle norme richiamate e del principio di ragionevolezza, che per quanto riguarda la valutazione del requisito reddituale possa riconoscersi una certa tolleranza in favore dello straniero, già regolarmente soggiornante, che a causa del periodo di disoccupazione sofferto in costanza di validità del titolo, al momento della richiesta del rinnovo del permesso, seppure non sia in grado di dimostrare un reddito rapportato all'assegno sociale per il periodo pregresso di disoccupazione, tuttavia, dia dimostrazione di poter nuovamente contare, per l'avvenire, sulla produzione di reddito da lavoro, per la sopraggiunta instaurazione di un nuovo rapporto di impiego.

L'appellante produce, peraltro, in giudizio le buste paga relative al periodo dicembre 2012/dicembre 2013, oltre al modello CUD 2013 e i bollettini di pagamento dei contributi lavorativi fino al 10 gennaio 2014.

1.4 - In conclusione, l'appello va accolto, con conseguente annullamento del diniego impugnato.

1.5 - Le spese di giudizio si possono compensare tra le parti, considerata la particolarità della vicenda.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo **accoglie** e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2014

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/07/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Venerdì, 11 Luglio 2014



News



[Interventi a favore degli studenti stranieri non appartenenti all'Unione europea](#)

Con decreto dell'1 agosto 2014 il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato la lista aggiornata dei Paesi in via di ...

[Leggi tutto »](#)

[Troppi gli stranieri nel campionato di calcio Serie A](#)

Che siano troppi gli stranieri che giocano nella nostra massima serie di calcio ormai è un dato di fatto. Infatti, la ...

[Leggi tutto »](#)

[Frontex Plus non sostituirà Mare Nostrum](#)

Francia e Germania sono disponibili a sostenere il nuovo programma UE per il controllo delle frontiere del Mediterraneo ...

[Leggi tutto »](#)

[**Snellite le procedure per il riconoscimento della protezione internazionale**](#)

Sulla gazzetta ufficiale nr. 194 del 22 agosto 2014 è stato pubblicato il decreto-legge 119/2014 che snellisce l'iter ...

[Leggi tutto »](#)

[**Save the Children.Piccoli schiavi invisibili – I volti della tratta e dello sfruttamento**](#)

Questo dossier è stato realizzato sulla base di informazioni contenute in rapporti e documenti recentemente prodotti sul...

[Leggi tutto »](#)

[**La folle spesa per i rimpatri**](#)

Le cifre folle per rimpatriare gli stranieri irregolari attraverso il "Fondo europeo per i rimpatri, è di circa ...

[Leggi tutto »](#)

Come fare per...

- 1. [Chiedere asilo](#)
- 2. [Ottenere la cittadinanza](#)
- 3. [Fisco](#)
- 4. [Lavorare in Italia](#)
- 5. [Sposarsi in Italia](#)
- 6. [Ricongiungimento familiare](#)
- 7. [Assistenza sanitaria](#)
- 8. [Visti ingresso](#)
- 9. [Turismo](#)
- 10. [Mutui per stranieri](#)
- 11. [Voli per stranieri](#)
- [Guarda tutti »](#)

Bacheca

- > [Il tuo permesso è pronto?](#)
- > [Verfica la domanda colf e badanti](#)
- > [Regolarizzazione 2009](#)
- > [Speciale Flussi 2011](#)
- > [In Italia in regola](#)
- > [Carta di Roma](#)
- [Guarda tutti »](#)

Help.Immigrazione

- > [Studenti stranieri che hanno...](#)
- > [Test di italiano livello A2 ...](#)

- > [Sanatoria 2012 Quando posso...](#)
- > [Sanatoria 2012 Chi può ...](#)
- > [Sanatoria 2012 Chi non può ...](#)
- [Guarda tutti »](#)

Approfondimenti

- > [Niente carcere agli immigrati clandestini durante la procedura di rimpatrio](#)
- > [Assistenza sanitaria stranieri comunitari](#)
- > [Acquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori stranieri: conseguenze nei confronti dei figli minorenni](#)
- > [Rivendicazioni migranti](#)
- > [Iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora](#)
- [Guarda tutti »](#)





Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

[Iscriviti »](#)

Canali Rss

- [Ultimi articoli](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Legislazione](#)
- [Domande e Risposte](#)

Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

[Frequently Asked Questions \(FAQ\) »](#)

Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

[Online contact form »](#)

©2007-2014 Immigrazione.biz - Tutti i diritti riservati - Vers. 2.0.1 → [Home](#) | [Redazione](#) | [Newsletter](#) |

[Disclaimer](#) | [Privacy](#) | [Rss](#) |

[APIS di Andrea Parisi](#) - P.I. 01742780891